

# CONVENZIONE PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE DIPENDENTE

tra

**l'Azienda della Regione Toscana per il Diritto allo Studio Universitario**, rappresentata in questo atto da \_\_\_\_\_, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito indicata anche come "ente cedente"), giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. \_\_\_/19 del 20 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge;

e

**l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese**, rappresentata in questo atto da \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, di seguito indicata anche come "ente utilizzatore";

## PREMESSO

- che l'ing. Andrea Franci ha accettato l'assunzione in prova – a decorrere dal 2 gennaio 2020 - alle dipendenze dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, con contratto a tempo indeterminato nel ruolo della Dirigenza, giusta atto di accettazione registrato al prot. dell'ente cedente n. 39722/19 del 25.11.2019;
- che il medesimo è attualmente iscritto al ruolo della dirigenza dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, di talché la cessazione dell'incarico dirigenziale svolto a profitto di tale ente – vigendo il principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego - rende necessario *governare* la fase di transizione nel coordinamento delle attività presidiate dall'ing. Andrea Franci nell'interesse dell'ente utilizzatore, tenuto conto della rilevanza e della complessità del settore di attuale assegnazione;
- che l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario è disponibile a consentire l'utilizzo dell'ing. Andrea Franci in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti dell'ente cedente e dell'ente utilizzatore, a far data dal 2 gennaio 2020 e fino al 31 marzo 2020, alle condizioni regolate dal presente accordo;
- che l'art. 30, comma 2 sexies del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, testualmente dispone: *“Le pubbliche amministrazioni per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto;*
- che l'art. 1, comma 413, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, (Legge di stabilità 2013) testualmente dispone: *«413 . A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato»;*
- che l'art. 29, comma 5, della Legge Regione Toscana 8 gennaio 2009, n. 1, testualmente dispone: *« Il personale regionale può essere comandato presso amministrazioni pubbliche per esigenze di servizio delle stesse. Gli oneri finanziari connessi al comando sono a carico dell'ente presso il quale il personale regionale funzionalmente opera.»;*
- che l'art. 70, comma 1 della predetta L.R. 1/2009, stabilisce che *“<...> le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, al personale degli enti e degli organismi dipendenti della Regione <...>”;*
- che l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario è ente dipendente della Regione Toscana a norma dell'art. 50 dello Statuto Regionale;

- che è stato acquisito il consenso al comando temporaneo del dirigente interessato;
- che, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990, gli accordi tra pubbliche amministrazioni sono sottoscritti con firma digitale, a pena di nullità;

tutto ciò premesso,

## **SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Oggetto**

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese del dirigente Ing. Andrea Franci, in servizio presso l'ente cedente, con contratto a tempo indeterminato e pieno, iscritto al ruolo della dirigenza aziendale - il cui consenso è manifestato mediante sua sottoscrizione della presente convenzione - per lo svolgimento di omologhe funzioni dirigenziali e di coordinamento presso l'Azienda Ospedaliera-Universitaria Senese.

### **Art. 2 - Tipologia del rapporto**

1. Il temporaneo utilizzo da parte dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese del dirigente *comandato* rientra nella fattispecie dell'assegnazione temporanea di personale tra pubbliche amministrazioni di cui all'art. 30, comma 2 sexies del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165.
2. L'attivazione del comando, pertanto, non dà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente con l'ente cedente, né dà luogo all'instaurazione di un rapporto di lavoro con l'ente utilizzatore.
3. Per tutta la durata del periodo di utilizzazione temporanea, l'Ing. Andrea Franci, resta giuridicamente dipendente dell'ente cedente, mentre il rapporto di subordinazione che si instaura con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese attiene soltanto al suo impegno funzionale nell'ambito dell'assetto organizzativo di quest'ultima.
4. In relazione al duplice rapporto di subordinazione, giuridico e funzionale, il primo, e funzionale ed organizzativo, il secondo, gli enti, cedente ed utilizzatore, restano titolari dei diritti e dei poteri di cui ai rispettivi rapporti giuridici, ivi compresa la facoltà di richiamo, per il primo. In tale ambito gli enti interessati hanno la possibilità di modificare i termini di utilizzazione del dirigente *comandato* così come definiti col presente atto, restando inteso che la revoca del comando disposto in forza della presente Convenzione è disciplinata in conformità all'art. 29 comma 6 della L.R. Toscana 8 gennaio 2009 n. 1.

### **Art. 3 - Durata**

1. L'utilizzazione del dirigente *comandato* presso l'ente utilizzatore avrà durata dal 2 gennaio 2020 al 31 marzo 2020.

### **Art. 4 - Tempo di lavoro durante l'assegnazione temporanea in comando.**

Il dirigente *comandato* presterà servizio presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese per il seguente tempo di lavoro: i giorni di lunedì e venerdì per i mesi di gennaio e febbraio 2020; il solo venerdì per il mese di marzo 2020, per un orario convenzionale giornaliero non inferiore a 7 ore e 12 minuti. Resta inteso che il servizio apprestato dal dirigente *comandato* a profitto dell'ente cedente si conforma al principio generale secondo cui la presenza in servizio è comunque richiesta in funzione delle "esigenze della struttura cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare", ai sensi dell'art. 16 del CCNL 10 aprile 1996 per la Dirigenza delle Regioni e delle Autonomie Locali.

Durante il periodo di validità della convenzione, qualora emergano particolari esigenze degli enti – cedente e/o utilizzatore - che rendessero necessaria una diversa distribuzione della prestazione lavorativa in deroga a quanto sopra stabilito, la variazione potrà essere eccezionalmente e mutualmente accordata, previa intesa tra le parti.

### **Art. 5 - Titolarità del rapporto di lavoro e rapporti finanziari fra gli Enti**

1. La titolarità del rapporto organico è conservata presso l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.

2. L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario corrisponderà al dirigente il trattamento economico fisso e continuativo, ivi compresa la retribuzione di posizione prevista in relazione all'incarico dirigenziale rivestito nell'ente cedente, gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di comando. Il trattamento economico sopra descritto ed i relativi oneri fiscali e previdenziali derivanti dalla prestazione lavorativa del dirigente per la quota corrispondente al servizio in comando per i giorni effettivamente lavorati presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese - ivi compresi i giorni di congedo ordinario maturati in relazione al periodo di servizio presso l'ente utilizzatore e fruiti in coincidenza con i giorni settimanali di cui al precedente art. 4 -, saranno rimborsati dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.
3. Gli importi quantificati dall'ufficio del personale dell'ente cedente in proporzione al servizio reso in assegnazione temporanea di cui all'art. 4, saranno oggetto di apposita rendicontazione all'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, che provvederà al rimborso entro i successivi 30 giorni.
4. L'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese provvederà direttamente all'erogazione dei buoni pasto o al servizio sostitutivo di mensa per i giorni di servizio presso l'ente utilizzatore, per i quali il dirigente in assegnazione temporanea abbia diritto alla refezione, sulla base del regolamento che disciplina tale materia per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese.
5. L'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese si obbliga a corrispondere direttamente al dirigente *comandato* l'eventuale trattamento accessorio spettante in relazione al periodo di assegnazione temporanea.
6. Eventuali rimborsi a cui il dirigente *comandato* abbia diritto in relazione ad oneri derivanti da trasferte effettuate per conto e nell'interesse dell'ente utilizzatore, fanno integralmente carico all'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese.

#### **Art. 6 - Ferie e malattia**

1. L'ente utilizzatore, in relazione all'effettivo periodo di assegnazione in comando, si impegna a garantire la fruizione dei giorni di ferie maturati dall'ing. Andrea Franci, spettanti in base alla normativa e ai CCNL per la dirigenza delle Regioni e delle Autonomie Locali, tempo per tempo vigenti.
2. In ogni caso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese comunicherà mensilmente all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario le ferie ed i permessi usufruiti dal dirigente *comandato* nel mese precedente.
3. Entro il giorno 7 del mese, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese comunicherà all'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario i periodi di malattia relativi al mese precedente, per la corretta elaborazione del prospetto paga.

#### **Art. 7- Risoluzione - Proroga**

1. La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:
  - a) per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
  - b) per scadenza della presente convenzione;
  - c) per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli Enti convenzionati;
  - d) per motivata richiesta del dirigente *comandato*, a norma dell'art. 29 comma 6 L.R. 1/2009);
  - e) per mancato rimborso da parte dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese delle somme dovute nei tempi e nei modi di cui all'art. 5.
2. La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo posta elettronica certificata di almeno 15 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.
3. Con l'osservanza dei termini e delle modalità di cui al precedente comma 2, congiuntamente valutandone le oggettive ragioni, le parti possono stabilire di comune accordo di prorogare la scadenza della convenzione per uno o più periodi, senza modifica delle condizioni pattuite, e a condizione che la durata dell'assegnazione in comando, comprese eventuali proroghe, non sia superiore a 12 (dodici) mesi. Il mutuo consenso alla proroga è espresso mediante la reciproca comunicazione del formale assenso.

#### **Art. 8 - Registrazione ed oneri fiscali**

1. Il presente atto, a norma degli artt. 5 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

2. Gli oneri fiscali e le spese relative sono ripartite secondo le norme vigenti in materia.
3. L'imposta di bollo viene assolta in maniera virtuale dall'Ente utilizzatore come da autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n.2467/2000 e integrazione n.35254 del 13/10/2016.

**Art. 9 - Norme finali**

1. Per quanto non previsto di rinvia alle disposizioni normative e contrattuali, tempo per tempo vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto in modalità digitale.

l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

---

L'Azienda DSU Toscana  
Prof. Marco MORETTI

Il Dirigente  
Dott. Ing. Andrea Franci